



Decreto del Presidente

N. 35

del 01.12.2017

Oggetto: Modifica parziale del divieto di transito lungo il percorso E9 istituito con D.P. n. 11 del 13.06.2017.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/206 dell'11.7.2013;

VISTA l'ordinanza emessa del Sindaco del Comune di Montefortino n. 42 del 26.08.2016 con la quale è stato disposto il divieto di transito pedonale e veicolare nel tratto stradale che collega la frazione di Rubbiano con le Gole dell'Infernaccio e le zone all'interno delle Gole medesime;

VISTO il proprio decreto n. 11 del 13.06.2017 con il quale è stato vietato l'accesso pedonale e veicolare lungo l'itinerario escursionistico E9 (dall'incrocio con l'itinerario escursionistico E8 alla frazione Rubbiano di Montefortino);

VISTO che il Parco ha autorizzato la Società Tennacola S.p.A. ad effettuare i lavori di pronto intervento per il ripristino dell'accessibilità al tratto in corrispondenza all'acquedotto del Tennacola, con provvedimento n. 78 del 1/8/2017;

VISTA l'ordinanza del Sindaco del Comune di Montefortino (Autorità locale di Protezione Civile) con la quale viene revocata l'ordinanza sindacale n. 42/2016 del 26.08.2016;

PRESO ATTO che nella suddetta ordinanza il Sindaco di Montefortino dichiara che, attraverso i lavori realizzati a seguito del finanziamento concesso dalla regione Marche, si è provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada che dalla frazione di Rubbiano, attraverso le Gole dell'Infernaccio, conduce alla località Capotenna;

CONSIDERATO che questo Ente effettuerà, con i tecnici dell'ISPRA, i monitoraggi e le verifiche idrogeologiche delle aree che interessano i percorsi escursionistici del Parco compreso quello denominato E9 (incrocio E8 alla frazione Rubbiano di Montefortino), direttamente gestito e accatastato dal Parco presso la rete escursionistica della Regione Marche (RESM);

VISTO che non risulta siano stati effettuati analoghi interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza nel tratto a monte della località Capotenna fino all'incrocio con l'itinerario escursionistico E8;

VISTA la necessità di creare una zona "cuscinetto" prima dell'arrivo alla località Capotenna che tenga lontano dai tratti del percorso escursionistico E9 ad oggi ancora interdetti, consentendo l'accessibilità pedonale dalla frazione di Rubbiano all'incrocio con il sentiero storico n. 209 che

conduce all'eremo di San Leonardo;

RITENUTO conseguentemente necessario disporre la modifica parziale delle disposizioni contenute nel proprio decreto n. 11/2017;

VISTO l'avviso di cui all'allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la legge 06.12.1991, n. 394 e s.m.i.;
- lo Statuto del Parco;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. n. 394/1991 e s.m.i., la violazione della presente disposizione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1032,00, fatte salve le sanzioni penali ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;


DATO ATTO che il Direttore è assente;

VISTO altresì il D.lgs. 165/2001, ed in particolare l'art. 17 comma 1 bis, ove sono individuate le competenze delegabili dal dirigente al funzionario delegato e considerato che il provvedimento di cui al presente atto non rientra tra quelli delegabili;

DECRETA

1. di modificare il D.P. 11/2017 riducendo il tratto del percorso E9 soggetto a chiusura che diventa come segue:
resta in vigore il divieto di transito pedonale e con qualsiasi mezzo, lungo il percorso E9 dall'incrocio con il sentiero storico 229 di accesso all'Eremo di San Leonardo fino all'incrocio con l'itinerario escursionistico E8, fatto salvo il transito per motivi di servizio da parte degli Enti pubblici (ricognizioni geologiche e monitoraggio faunistico e ambientale, protezione civile, interventi pubblici) e, previa autorizzazione del Comune, per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali o altre attività di interesse pubblico;
2. di affidare ai Carabinieri Forestali il compito di apporre apposita cartellonistica;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE
(Prof. Oliviero Olivieri)



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

DISPOSIZIONE di cui al D. P. n. del

ATTENZIONE

SI AVVERTE CHE A CAUSA DEI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO INDOTTI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

**E' VIETATO IL TRANSITO PEDONALE E CON QUALSIASI MEZZO
LUNGO IL PERCORSO ESCURSIONISTICO E9 DALL'INCROCIO
CON IL SENTIERO STORICO 229 DI ACCESSO ALL'EREMO DI SAN
LEONARDO FINO ALL'INCROCIO CON L'ITINERARIO
ESCURSIONISTICO E8**

SANZIONI: Ai sensi del dell'art.30, comma 2, della Legge n.394/91, il mancato rispetto della presente disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00. E' comunque fatta salva la normativa vigente, ivi compreso quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 30.

Albo Pretorio Telematico - Parco dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.sinp.net

14 dicembre 2017

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: Modifica parziale del divieto di transito lungo il percorso E9 istituito con D.P. n. 11 del 13.06.2017

N. registro: 716/2017-S

Data inizio pubblicazione: 01/12/2017

Data fine pubblicazione: 15/12/2017

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio

